

Avv. Danilo Granata

Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE LAZIO–
SEDE DI ROMA**

Ricorso

Nell'interesse: di **Assunta Santangelo**, c.f. SNTSNT01S43E791V, nata a Maddaloni (CE) il 03.11.2001 e residente in Maddaloni alla Via Carlo de Chollet 5, **Greta Pusceddu**, c.f. PSCGRT00M94G015V, nata ad Olbia il 19.08.2000 e residente in via Fontana 6 in Olbia, **Nicole Ludovica Pennetti**, nata a Barletta il 27.07.2000 e residente in Trani alla Via Vicinale Vecchia Trani – Corato 21, c.f. PNNNLL00L67A669E, **Marcella Dau**, nata ad Olbia il 13.12.2000 e ivi residente alla Via Lione 5, c.f. DAUMCL00T53G015V, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Danilo Granata del Foro di Cosenza (GRNDNL93B01C588W), giuste procure in calce al presente atto, con elezione di domicilio digitale presso la seguente casella pec: danilogranata23@pec.it ; con richiesta espressa di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec o al seguente numero di fax 0984/679845, *ricorrenti*;

contro: il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede istituzionale in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma, e **Universita' degli Studi di Roma La Sapienza** (C.f 80209930587), in persona del Rettore p.t., con sede in Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma (RM) , tutte con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma alla Via Portoghesi 12 - 00186 Roma (Rm), *amministrazioni resistenti*;

contro: **Universita' degli Studi di Roma La Sapienza** (C.f 80209930587), in persona del Rettore p.t., con sede in Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma (RM) , *resistente*

contro: la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del Presidente p.t., *resistente*;

nei confronti del: **Francesco Di Nardo** , c.f. DNRFNC99H28G596K, residente a Venafro (Is) in Via S. Benedetto da Norcia 13, candidato con matr. 2072807 (pos. 15), candidato con matr. 2066636 (pos. 114), candidato collocato alla posizione 104, candidato alla posizione 120 , candidato alla posizione 145, sebbene allo stato sconosciuti, *controinteressati*.

Per l'annullamento,

previa sospensione, riesame e/o disposizione di ammissione con riserva anche in sovrannumero dei ricorrenti al III° del C.d.l. di Medicina e Odontoiatria presso l'Ateneo di riferimento nonché adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) dell'Avviso pubblicato sul sito dell'Università La Sapienza di Roma in data 30.01.2023 recante la pubblicazione della Graduatoria sostitutiva di quella precedentemente pubblicata in riferimento al trasferimento per posti disponibili anni successivi al I° a.a. 2022/23 e della graduatoria del III°, nella parte in cui non include parte ricorrente;
- 2) Di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e conquenziale, e tra questi: a) i verbali di formazione della Graduatoria di trasferimento al III° del 30.01.2023; b) tutti gli atti istruttori sottesi alla formazione della Graduatoria del III° anno pubblicata il 30.01.2023; c) del decreto di approvazione della detta graduatoria; d) degli esiti di valutazione dei ricorrenti, sebbene allo stato sconosciuti; e) degli scorimenti di graduatoria.

per la declaratoria di illegittimità

dell'operato dell'Ateneo resistente nella formazione della Graduatoria suddetta, limitatamente agli interessi di parte ricorrente;

con conseguente condanna delle resistenti

a rinnovare l'iter di formazione della Graduatoria di trasferimento al III° anno secondo i canoni di legge nonché i criteri prefissati nel bando di concorso e ad adottare ogni altro provvedimento utile per il corretto esame della posizione di parte ricorrente.

Con richiesta di notificazione per pubblici proclami.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Premessa in fatto

L'Università degli studi di Roma La Sapienza per l'a.a. 2022/2023 ha avviato pubblicato, come ogni anno, l'avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria da coprire mediante procedura di trasferimento, specificando che

all'esito della procedura sarebbe stata pubblicata una graduatoria per anni successivi al primo, esclusivamente nei limiti dei posti disponibili, nel rispetto della programmazione nazionale vigente per l'anno di riferimento e delle intervenute disponibilità di posti.

Le domande sarebbero state esaminate da apposita Commissione e qualora il numero delle domande di trasferimento e di riconoscimento della carriera pregressa valutate idonee fossero state pari o inferiore al numero dei posti disponibili per ciascuna annualità, come indicati al punto 3 dell'Avviso, esse sarebbero state accolte d'ufficio. Nel caso in cui le domande valutate idonee fossero state superiori ai posti disponibili, la Commissione avrebbe poi formulato una graduatoria di merito definita in base ad un punteggio tenente conto dei seguenti parametri in ordine di importanza:

1. *Candidati vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi;*
2. *Candidati non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi;*
3. *Candidati iscritti al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.*
4. *Candidati iscritti al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.*
5. *Candidati già laureati in Medicina o in Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per iscrizione al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, già vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.*

6. *Candidati laureati al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, mai vincitori o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.*
7. *Candidati iscritti ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.*
8. *Candidati laureati ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, mai vincitori, o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.*
9. *A parità delle precedenti condizioni prevorranno i candidati con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero esami previsti per l'anno d'iscrizione nel Corso di provenienza;*
10. *A parità delle precedenti condizioni prevorranno i candidati con maggiore numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti;*
11. *A parità delle precedenti condizioni prevorranno i candidati con maggiore congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti per cui sono stati sostenuti gli esami presso l'Ateneo di provenienza in riferimento ai programmi degli insegnamenti del corso a cui si richiede di afferire;*
12. *I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie*
13. *A parità delle precedenti condizioni prevorranno i candidati anagraficamente più giovani.*

La Commissione, alla conclusione dei propri lavori, avrebbe quindi dovuto inviare il verbale conclusivo alla Segreteria Studenti di Medicina e Odontoiatria indicando per ognuno degli studenti richiedenti il trasferimento l'anno di corso a cui sia possibile iscrivere lo studente sulla base dei requisiti indicati dal Regolamento del Corso di Laurea. Infine, come previsto da bando, gli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento dei singoli candidati avrebbero dovuto trovare pubblicazione entro il 05.09.2022 sulla pagina web della Segreteria Studenti di

Medicina e Odontoiatria (www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie-studenti/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria), anticipando così la graduatoria. Gli studenti, la cui domanda è stata accolta, avrebbero dovuto quindi procedere ad iscriversi all'anno di corso stabilito dalla Commissione, a pena di decadenza, dal giorno 09.09.2022 fino al 16.09.2022.

Tuttavia, *sine ratio*, non solo i termini di pubblicazione previsti da bando non venivano rispettati, ma l'Ateneo pubblicava in modo arbitrario e direttamente – saltando la fase della preventiva pubblicazione degli esiti di valutazione individuale – la Graduatoria di merito il 12.10.2022, salvo poi ritirarla, e ripubblicarla in data 14.10.2022 (i due provvedimenti, peraltro, erano praticamente identici).

A seguito di talune ordinanze cautelari rese dal Tar Roma che ravvisava taluni errori, la Sapienza procedeva a ripubblicare a fine gennaio un Avviso recante delle nuove graduatorie di trasferimento anni successive al I° del c.d.l. in Medicina e Chirurgia a.a. 2022/23. Anche questa volta, per come meglio si dirà, non solo veniva omessa la fase di preventiva pubblicazione degli esiti di valutazione individuali, ma il provvedimento presentava – rispetto alle posizioni degli odierni ricorrenti – vistosi errori nel conteggio degli esami sostenuti e dei cfu assegnati.

In data 30.01.2023 sul medesimo sito dell'Ateneo veniva pubblica l'avviso di scorrimento delle Graduatorie.

Le odierni ricorrenti presentavano tutte domande per trasferimento al III° anno.

La ricorrente Assunta Santangelo, al momento della richiesta studentessa al II° anno (regolare) della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università la Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” sede di Tirana (Albania), numero di matricola 2067139, si ritrova alla 130esima posizione nella Graduatoria del III anno, per come da ultimo aggiornata, con 75 cfu; la ricorrente Greta Pusceddu, al momento della richiesta studentessa al II° anno (regolare) della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università la Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” con sede a Tirana (Albania) , con matricola num. 2072823, si ritrova alla 136esima posizione, con 75 CFU; la ricorrente Nicole Ludovica Pennetti, all'epoca della richiesta studentessa al II° anno (regolare) della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università la Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” con sede a Tirana (Albania) , si ritrova alla 199esima posizione con 47 CFU (num. matr. 2071917); la ricorrente Marcella Dau , al momento della richiesta studentessa al II° anno

(regolare) della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università la Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” con sede a Tirana (Albania) , matricola n 2072406, è collocata alla posizione 135 in graduatoria con numero cfu pari a 75.

Peraltro, le ricorrenti – in questa nuova graduatoria – si ritrovano in posizioni deteriori (ingiustificatamente) rispetto alla precedente di ottobre 2022.

Tuttavia, tutti alle ricorrenti non stati riconosciuti correttamente gli esami sostenuti e, dunque, hanno subito una inesatta assegnazione dei CFU da parte dell’Ateneo con irreperabile pregiudizio dei loro interessi.

Pertanto, alle medesime non resta che proporre il seguente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

- *Sull’assenza di controinteressati agevolmente individuabili***

In via preliminare, si specifica che la Graduatoria (cfr. All. 1) non reca il nominativo né altro dato idoneo a identificare eventuali soggetti da ritenersi controinteressati ai sensi del codice del processo amministrativo. Pertanto, l’unica via per individuali è interloquire con la P.a. facendosi fornire dati anagrafici e indirizzi di residenza.

Sicché con pec del 10.02.2023 (cfr. pec allegata in atti) lo scrivente difensore ha richiesto nell’interesse di parte ricorrente gli elementi identificativi di taluni controinteressati; richiesta, tuttavia, inesistata in termini utili, considerato che l’Università sta portando avanti la procedura mediante scorimenti.

E, dunque, nella fattispecie in esame i controinteressati non possono dirsi “agevolmente individuabili” vista l’impossibilità oggettiva di reperirne nominativi e residenza/domicilio e di conseguenza il contraddittorio deve ritenersi già integro o, in subordine, integrabile mediante notifica per pubblici proclami (che si richiede nelle conclusioni del presente atto) mediante pubblicazione sul sito Web dell’Università La Sapienza nell’apposita area (unico strumento di fatto possibile).

*

- *Sulla posizione giuridica comune dei ricorrenti***

Il presente ricorso collettivo è da ritenersi pienamente ammissibile sicché le doglianze dei ricorrenti sono le medesime e si sostanziano fondamentalmente in : 1) un errato conteggio dei cfu traducibile in una istruttoria errata svolta da parte dell’Ateneo; 2) violazione dei criteri di valutazione (cfr e data di nascita); 3) deficit

di trasparenza per mancata preventiva pubblicazione degli esiti di valutazione individuali.

Tutte, peraltro, agiscono avverso il medesimo provvedimento amministrativo (Graduatoria III anno).

Orbene:

- Santangelo, posizionata attualmente alla 130esima pos. (Graduatoria 3° anno), lamenta il mancato calcolo di un esame, considerato che le sono stati valutati 7 esami piuttosto che 8 su 10 previsti (violazione I° criterio);
- Pusceddu, collocatasi attualmente alla 136esima pos. (Grad. 3° anno), lamenta la mancata valutazione di un esame, essendole stati valutati 7 piuttosto che 8 esami su 10 previsti;
- Pennetti, collocata attualmente alla 199esima posizione (grad. 3°), lamenta la mancata valutazione di più esami, 5 anziché 7 sui 10 previsti;
- Dau, collocata attualmente alla 135esima posizione con 75 cfu, lamenta la mancata valutazione di un esame, essendole stati valutati 7 invece che 8 sui 10 previsti.

Il conflitto di interessi non è neanche potenziale nel caso di specie, poiché in caso di riesame delle posizioni, e tenuto conto di ogni circostanza, le ricorrenti non “si scavalcherebbero” a vicenda, ma semplicemente si configurerebbe un “effetto a scalare” in graduatoria; Santangelo continuerebbe ad essere in posizione più alta rispetto a Pusceddu e così via. In altre parole, in caso di accoglimento del gravame, le ricorrenti continuerebbero ad inseguirsi in graduatoria, senza che l’una supererebbe l’altra.

- 1. Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso**
- 2. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria**
- 3. Violazione del principio della par condicio concorsorum**
- 4. Violazione del principio di uguaglianza**
- 5. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità**
- 6. Difetto assoluto di motivazione**
- 7. Contraddittorietà dell’attività amministrativa**
- 8. Violazione del buon andamento amministrativo**
- 9. Violazione del principio di trasparenza**

In primo luogo, occorre rilevare come la Graduatoria relativa al trasferimento al III° anno patisca di vistosi errori in merito alle valutazioni degli esami sostenuti e dei cfu conseguiti dalle odierni ricorrenti per come già argomentato al precedente punto e ciò non può non sottendere un grave difetto istruttorio, oltre che una violazione del bando e in particolare dell'art. 5 del bando dell'Ateneo.

Invero, come già rappresentato e come comprovabile per tabulas (basti invero leggere gli attestati rilasciati alle ricorrenti cfr. doc. versata in atti), a Santangelo, Dau e Pusceddu sono stati considerati 7 piuttosto che 8 sui 10 previsti, mentre a Pennetti 5 piuttosto che 7 sui 10 previsti; ciò ovviamente ha ripercussioni notevoli sul di loro posizionamento in graduatoria nonché sul loro interesse allo scorrimento (già in corso) della stessa graduatoria. Pertanto, un riesame delle loro posizioni sarebbe quanto di più confacente ai loro interessi già pregiudicati dall'ingiusto e immotivato *modus operandi* amministrativo.

Il comportamento della P.a. ha inevitabilmente alterato le risultanze riportate nella graduatoria finale che pertanto devono intendersi “inaffidabili” e di conseguenza la par condicio concorsorum dei candidati, oltre che il principio di uguaglianza e di parità di trattamento.

*

La procedure selettiva attinente il trasferimento agli anni successivi al I dei Corsi di laurea (d'ora in avanti, cdl per brevità) in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria svoltasi presso l'Università la Sapienza ha patito di talune irregolarità che hanno leso irrimediabilmente gli interessi giuridici dei ricorrenti, i quali sono risultati tutti *Idonei* e non *Idonei vincitori* ma ciò sulla base – come anticipato – di una selezione non ispirata ai canoni del buon andamento, del merito e della trasparenza.

Gli stessi, invero, sono portatori di un interesse qualificato a vedersi selezionati in base ad una procedura regolare e trasparente e che sia – in quanto tale – rispettosa del bando di concorso.

All'uopo, si evidenzia come la P.a. resistente abbia violato in diversi punti il bando di concorso. La prima violazione della *lex specialis* emerge dal riscontro alle istanze di accesso agli atti inviate a mezzo pec da altri concorrenti (assistiti dall'Avvocato Granata in riferimento ad altri giudizi), nel quale si legge espressamente che la Commissione avrebbe deciso (arbitrariamente e in modo spregiudicato) di non

procedere ad enucleare una scheda di valutazione per ogni candidato ma di pubblicare gli esiti direttamente in Graduatoria (cfr. riscontro del 25.11.2022 allegato in atti); nulla di più eclatante considerato che il bando, all'art. 6, espressamente prevede che: *“Gli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento saranno pubblicati entro il 05.09.2022 sulla pagina web della Segreteria Studenti di Medicina e Odontoiatria.*

www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie-studenti/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria”. La Commissione esaminatrice, dunque, per ragioni sconosciute ha inteso contraddirre quanto stabilito ex ante dal bando, omettendo la pubblicazione della scheda di valutazione di ogni candidato entro il 05.09 impedendo di conseguenza un controllo ab externo sul buon operato amministrativo. E' stata pubblicata, invero, direttamente la Graduatoria di merito così come peraltro già accaduto con la precedente versione della medesima.

Non solo: la P.a. ha violato altresì il bando non rispettando le tempistiche prefissate. Non solo non è stato pubblicato alcun esito entro il 05.09 ma addirittura la Graduatoria è stata resa pubblica oltre un mese dopo, il 12.10.2022, salvo poi essere ritirata ed essere ripubblicata – nella stessa formulazione – il 14.10.2022, e ancora da ultima revisionata a fine gennaio!

Né tantomeno, ancora in trasgressione della lex specialis, appare esservi un Verbale conclusivo dei lavori che la Commissione avrebbe dovuto inviare alla Segreteria Studenti, come prevede il bando di concorso.

Il procedimento concorsuale è stato tutt'altro che giusto e trasparente in quanto violativo della lex specialis. Così proprio di recente il Consiglio di Stato , sez. III , con sentenza del 09/02/2022 , n. 908 ha confermato che : *“Il bando di concorso è da considerare lex specialis del concorso in forza dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio dell'autovincolo che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva”*. E invece nella specie, come si dimostra in atti, la P.a. ha totalmente stravolto le regole della procedura selettiva cristallizzate

nel bando di concorso (cfr. doc. versato in atti), e ciò comporta l'inaffidabilità delle risultanze espresse all'interno Graduatoria impugnata.

Ancora, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che il bando, costituendo la lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute **vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità**, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr ex multis T.A.R. , Palermo , sez. III , 05/07/2022 , n. 2203). Al contrario, nella specie, come si legge nel riscontro all'istanza di accesso, la P.a. afferma che la Commissione **ha deciso** , e quindi arbitrariamente, di non pubblicare i singoli esiti come previsto dal bando di concorso, ma di pubblicare direttamente la Graduatoria e peraltro il tutto senza rispettare il termine indicato nel bando (05.09.2022). Va da sé che una simile situazione non può non denotare un operato amministrativo illegittimo viziato da eccesso di potere. Né tantomeno è evincibile da alcun atto, anche di rettifica, le ragioni giuridiche sottese ad una simile “inversione di rotta” e tanto denota altresì un vizio assoluto di motivazione.

Irragionevolezza e illogicità sono vizi prepotentemente presenti nel caso di specie.

Stante tale illegittimità, ai ricorrenti dovrebbe essere quindi consentito, già in via cautelare e con riserva, il trasferimento presso La Sapienza onde salvaguardarne il diritto in medio tempore o comunque un riesame della di loro posizione e/o eventualmente disporre il rinnovamento della procedura selettiva al fine di assicurare parità di trattamento tra concorrenti, egualanza e trasparenza.

*

Ciò che si desume dal “frenetico” comportamento della P.a. è che i risultati della selezione siano frutto di un operato amministrativo sciallerato, non ancorato ai criteri prefissati da bando e sicuramente arbitrario e ciò a detrimento dell’interesse dei ricorrenti a vedersi giudicare in base ad un giusto procedimento, i quali – è bene evidenziare – si ritrovano “bloccati” a Tirana (Albania) , lontani dai loro affetti familiari e con spese di mantenimento a proprio carico. I ricorrenti si ritrovano ad essere semplicemente “Idonei” , ma tale risultato non è frutto di un procedimento “cristallino” e rispettoso del bando; tale status infatti è più che altro la risultante di un procedimento che pare essere viziato da un difetto di istruttoria pressoché assoluto.

Sull’istanza cautelare collegiale

Per il fumus valga quanto sinora argomentato.

Quanto al periculum in mora, corre l’obbligo di specificare che la concessione di una misure cautelare (**ammissione con riserva ed eventualmente in sovrannumero al III° anno del cdl di Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma e/o sospensione della procedura selettiva e/o riesame della posizione dei ricorrenti**) sarebbe quanto di più necessario e urgente per tutelare nel medio tempore gli interessi giuridici dei ricorrenti. Questi ultimi invero si ritrovano “bloccati” presso l’Università di Tirana (Albania), come visionabile dagli atti allegati , e ciò per via di un ingiusto modus operandi o comunque in ragione di un procedimento tutt’altro che trasparente e sulla base di punteggi calcolati in modo del tutto erroneo; i ricorrenti sono all’Estero, lontani dagli “affetti familiari” , con ingenti spese di mantenimento a proprio carico e sarebbe opportuno consentirne l’ “avvicinamento” fino alla conclusione del giudizio di merito.

Il periculum si giustifica alla luce della circostanza che in data 30.01.2023 l’Ateneo ha avviato i procedimenti di scorrimento (cfr. atti allegati) e ciò significa che i posti disponibili vacanti stanno per terminare; i ricorrenti – che allo stato hanno punteggi errati – rischiano quindi di rimanere fuori dall’iter di scorrimento e tanto in modo del tutto ingiusto. Si specifica invero che il diniego delle dette misure comprometterebbe irrimediabilmente gli interessi giuridici di parte ricorrente sicché per la fissazione dell’udienza di merito – considerati i tempi medi della giustizia amministrativa – potrebbero volerci addirittura anni, l’interesse quindi sfumerebbe e di certo i posti verrebbero coperti.

Sull'istanza cautelare monocratica

Sussistono i presupposti di grave urgenza e necessità per concedere le invocate misure cautelari già (sospensione degli effetti della graduatoria e sospensione dell'iter di scorimento) con decreto presidenziale considerato lo scorrimento già in atto (cfr. doc. versata in atti), ciò consentirebbe di tutelare nel medio tempore , nell'attesa dell'udienza camerale, gli interessi dei ricorrenti.

RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI O DI RIMISSIONE IN TERMINI PER LA NOTIFICA PREVIO ORDINE NEI CONFRONTI DELLA P.A. DI INDICAZIONE CONTROINTERESSATI RICHIESTI

Richiamato quanto detto nel paragrafo “sull’assenza di controinteressati”, si ri-evidenzia che parte ricorrente ha assolto con diligenza l’onere di individuazione possibile dei controinteressati attivandosi tempestivamente per richiederli a mezzo pec , in data 10.02.2023; richiesta ad oggi inesitata. E, dunque, stante l’impossibilità oggettiva di individuarli nonché l’urgenza del gravame visto lo scorrimento in corso, e considerato che la Graduatoria impugnata non è nominativa come ictu oculi evincibile (essendo riportato per ogni candidato soltanto la matricola), in Questa sede, si richiede ai fini di integrazione del contraddittorio, la notificazione per pubblici proclami del presente ricorso sul sito web dell’Ateneo resistente o con altra modalità e forma ritenuta più opportuna; in alternativa, di essere rimessi in termini per la notificazione ai controinteressati richiesti con pec del 10.02.2023 previo ordine nei confronti della P.a. di fornire i dati per procedere.

CONCLUSIONI

A Codesto Ecc.mo Giudice adito, si chiede:

- In via preliminare, se ritenuto opportuno e quindi soltanto qualora si ritenessero insufficienti le notifiche già effettuate, di disporre ai fini dell’integrazione del contraddittorio la notificazione per pubblici proclami del presente gravame presso il sito Web dell’Ateneo resistente o con altra forma e modalità ritenuta più opportuna; in alternativa e in subordine, di rimettere in termini la presente difesa per notificare il ricorso ai controinteressati richiesti con pec del 10.02.2023 allegata in atti con ordine nei confronti della P.a. di fornire

- nominativi e indirizzi di residenza/domicilio dei soggetti richiesti con la detta pec assegnando quindi congruo termine per l'espletamento di tali adempimenti;
- In via istruttoria, di ordinare alle P.a. resistenti di depositare il Verbale conclusivo dei lavori di selezione inerente il procedimento di trasferimento al III° anno del CdL di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e/o una relazione dettagliata sulle operazioni della procedura selettiva considerate le irregolarità segnalate nel presente gravame nonché i verbali di valutazione degli esami sostenuti dai ricorrenti stante la mancata pubblicazione delle schede di valutazione sul sito dell'Ateneo unitamente ad ogni atto relativo all'istruttoria di valutazione delle posizioni dei ricorrenti;
 - In via cautelare, e già in via monocratica, di sospendere gli effetti della Graduatoria del III° anno e dell'iter di scorrimento avviato in data 30.01.2023, di ordinare il riesame della posizione dei ricorrenti, di ammettere parte ricorrente con riserva ed eventualmente in sovrannumero al III° anno del CdL in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria presso l'Università La Sapienza di Roma;
 - Nel merito, di accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti e gli atti impugnati, ammettendo in via definitiva parte ricorrente al III° del CdL in questione presso l'Ateneo La Sapienza di Roma e comunque ordinare la revisione dei punteggi ingiustamente assegnati anche ai fini dello scorrimento ; in subordine, di disporre il rinnovamento dell'intero iter inerente il trasferimento al III° anno del CdL da effettuarsi secondo i canoni di legge e prefissati nel bando di concorso.

Ai soli fini fiscali si dichiara che per il presente ricorso è dovuto un Contributo unificato pari ad Euro 650.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Produzione giusta indice.

Cosenza (Cs), 22.02.2023

Avv. Danilo Granata